DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1963

relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune al divinilbenzolo della posizione ex 29.01 D VI

(63/378/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la produzione di divinilbenzolo della posizione ex 29.01 D VI è attualmente insufficiente nella Comunità, specie in relazione alle particolari necessità dell'industria trasformatrice;

Considerando che è interesse della Comunità sospendere completamente l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune sul prodotto in questione;

Considerando che è attualmente impossibile prevedere in maniera rigorosa l'evoluzione della situazione nel settore interessato per il prossimo avvenire, e che pertanto è opportuno che la sospensione intervenga a titolo temporaneo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea sul divinilbenzolo della posizione ex 29.01 D VI è sospeso totalmente fino al 31 dicembre 1963.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles addì 18 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1963

relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sui filati di fibre tessili artificiali con inclusione di bollicine d'aria della voce di tariffa ex 51.01 B e sui cloruri dei metalli delle terre rare della voce di tariffa ex 28.52 B

(63/379/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 28;